

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989 , n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Vigente al : 15-2-2024

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

## **Art. 33.**

(Certificati anagrafici).

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 **((, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.))**.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.